**ACCONCIATORE**

**La nuova disciplina dettata dalla legge n. 174 del 2005**  ha superato la vecchia impostazione che vedeva differenziate le tre figure di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, disciplinate dalla legge n° 161/1963, successivamente modificata dalla legge 1142/1970, riassumendole nell’unica figura professionale di “acconciatore”.

Per esercitare l'attività di acconciatore, ai sensi della legge n° 174/2005, è necessario possedere i seguenti requisiti professionali:

**ABILITAZIONE PROFESSIONALE** **previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:**

1. dallo svolgimento di un **corso di qualificazione della durata di due anni (1800 ore - stabilite dalla deliberazione Regione Campania n. 740 del 23 aprile 2009),** finalizzato all’avvio dell’attività dipendente di acconciatore,seguito da un **corso di specializzazione** di contenuto prevalentemente pratico (900 ore), finalizzato all’esercizio autonomo della professione di acconciatore;

1. dallo svolgimento di un **corso di qualificazione della durata di due anni (1800 ore - stabilite dalla deliberazione Regione Campania n. 740 del 23 aprile 2009),** finalizzato all’avvio dell’attività dipendente di acconciatore, seguito da un **periodo di inserimento** della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
2. da un **periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura**, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di **un apposito corso di formazione teorica (350 ore),** finalizzato all’esercizio autonomo della professione di acconciatore;
3. **da un percorso di 350 ore di riqualificazione professionale, rivolto ai soggetti in possesso della qualifica di “barbiere”,** finalizzato all’esercizio autonomo della professione di acconciatore, secondo quanto disposto dall’art. 6 , comma 5, lett.b) della legge n. 174/05.

**Nota bene:**

* **i soggetti in possesso della qualifica di “parrucchiere uomo/donna ”, alla data di entrata in vigore della legge 174/2005, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’art. 3. della citata legge;**
* **il monte ore di 1800/900 e 350 ore è stato stabilito dalla deliberazione Regione Campania n. 740 del 23 aprile 2009;**
* **il periodo di inserimento, di cui alle lettere b) e c), consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo**, equivalente, come mansioni o monte ore, a quella prevista dalla contrattazione collettiva (40 ore settimanali).

Come nella precedente normativa, viene confermato che non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti;

* per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale;

* per iniziare l’attività professionale di acconciatore dovrà essere presentata apposita **dichiarazione certificata di inizio attività (SCIA**), resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, da inoltrare contestualmente al Comune tramite SUAP.